

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 27 aprile 1995, modificato con deliberazioni n. 75 del 23 dicembre 1998 e n. 63 del 18 dicembre 2000

Regpm2

CAPO I

Denuncia della causa di morte e accertamento del decesso

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulle dichiarazioni e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'azienda sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso.

Art. 2

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 34 e 35.

Art. 3

1. Ferme restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla azienda sanitaria locale competente.
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'azienda sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla azienda sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta, fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni lo richiedano, su proposta del responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III

Deposito di osservazione e obitorio

Art. 12

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali.

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo,
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio sono istituiti dal comune nell'ambito del cimitero.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

Art. 15

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'azienda sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO IV

Trasporto dei cadaveri

Art. 16

1. Il trasporto delle salme è:
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale;
 - b) a carico della ditta appaltatrice o del comune, in casi particolari o di persone bisognose. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'azienda sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 17

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività l'azienda sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune.

Il comune può concedere in appalto il trasporto a ditte aventi i requisiti di legge.

2. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

3. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti in lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'azienda sanitaria locale competente, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 22

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 23

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.

Art. 24

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 23 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall' articolo 29, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 30.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 26, 27 28 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma I.

Art. 25

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 23.

Art. 26

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937 n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 27

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
 - a) di un certificato della competente azienda sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 29;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 28

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'azienda sanitaria locale competente attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 29;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Art. 29

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso previsto dall'art. 24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma

al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 30

1. Per il trasporto di cui all'art. 29, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando, il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Art. 31

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 32

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 33

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20 e 24.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V **Riscontro diagnostico**

Art. 34

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di

cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni.

CAPO VI

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Art. 35

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati alla professione.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale o delle aziende sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 36

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 30 è eseguito dal responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli art. 8, 9 e 10.

CAPO VII

Disposizioni generali sul servizio del cimitero.

Art. 37

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a inumazione.

Art. 38

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra sistemazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate,

2. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi e compatibilmente con la disponibilità, la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori dal comune.

Art. 39

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

2. Il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 40

1. Il cimitero deve assicurare un servizio di custodia.

2. Il tumulatore, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero del cippo e il numero del permesso di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

4. I registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 41

1. Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione,
- b) un'area destinata alla costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività,
- c) un deposito di osservazione,
- d) una camera mortuaria,
- e) una cappella,
- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali,
- g) un ossario,
- h) una sala per le autopsie
- i) un edificio per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 42

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Amministrazione comunale. che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

2. I veicoli, con portata a pieno carico inferiore ai 10 q.li, potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo e previa regolare autorizzazione.

E' assolutamente vietato l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti a guinzaglio.

Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

3. Ogni lavoro da eseguire nel cimitero sarà sospeso dal 20 ottobre al 10 novembre di ogni anno, in occasione della celebrazione della ricorrenza dei morti.

4. Ogni lavoro da eseguire nel cimitero sarà sospeso nei giorni pre festivi.

5. Il cimitero è dotato di un numero adeguato e sufficiente di annaffiatori e materiale di pulizia.

6. E' fatto obbligo ai visitatori di usarli con cura e diligenza e di riporli negli appositi contenitori all'uopo predisposti.

Art. 43

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine, così nei campi comuni e nella zona delle tombe private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera del personale di servizio raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 44

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici fiori o arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

2. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni stabilite dall'Amministrazione comunale.

3. L'Amministrazione Comunale, in occasione di lavori di sistemazione delle sepolture private, determina la quota giornaliera di consumo acqua ed energia elettrica e la cauzione per eventuali danni provocati da imprese o privati nel Cimitero.

4. I privati sono responsabili per i danni provocati a persone o cose derivanti dai manufatti eretti sulle sepolture private.

Art. 45

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e le interperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale del cimitero ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora, si ravvisi l'immediato pericolo per l'incolumità a persone o cose oppure qualora, dietro avviso del personale, da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 46

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 47

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
2. E' fatto obbligo all'utente, in occasione della sostituzione dei fiori, di provvedere a riporre gli stessi negli appositi contenitori predisposti all'interno del cimitero. L'acqua del contenitore dovrà essere versata in fognatura e non sparsa sul terreno, per evitare esalazioni maleodoranti.
3. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.
4. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni o estumulazioni straordinarie.
5. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale del cimitero o di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.

Art. 48

1. Le lapidi di marmo dei loculi sono forniti direttamente dall'Amministrazione Comunale. E' vietata la sostituzione con altre lapidi di marmi o materiali diversi.
2. E' vietata la collocazione di ceri sulle lapidi dei loculi, onde evitare di imbrattare di cera le lapidi sottostanti.

CAPO VIII **Ossario comune**

Art. 49

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 77 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO IX Inumazione

Art. 50

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

2. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

3. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 51

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 52

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a due metri. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 53

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 54

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo del senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO X TUMULAZIONI

Art. 55

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia;
 - b) tombe di famiglia;
 - c) loculi individuali;
 - d) nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali;
 - e) lapidi ricordo;
 - f) file di n. 4 loculi per famiglia;
 - g) cappelle.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 56

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Le spese di manutenzione delle aree per tombe, tombe di famiglia, loculi, nicchie ossario, lapidi ricordo, file di loculi e cappelle sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 57

1. L'area per tombe di famiglia e le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni;

3. Nel primo e nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Nel caso di rinuncia di una famiglia cointestata, come previsto alla lettera b) del presente articolo, la concessione continuerà a favore della famiglia che intende rinnovare il contratto.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinei;
- il coniuge.

5. Non potrà essere fatta concessione di tombe di famiglia e di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario. Tale diritto si esercita, comunque, in tutti i casi, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 58

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, vi sia il consenso scritto di almeno uno dei concessionari, il quale avrà avuto cura di ottenere lo stesso dagli altri contitolari, certificando il diritto con una autocertificazione.

Art. 59

1. I loculi possono contenere un solo feretro.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo, dietro pagamento del diritto in misura uguale a quella in vigore al momento della scadenza.

Tali disposizioni si applicano anche per le concessioni delle file di loculi.

5. Qualora, dopo il rinnovo seguente allo spirare della concessione per decorrenza trentennale, gli interessati chiedano di usufruire del loculo per la sepoltura della salma diversa da quella per la quale venne stipulata la concessione stessa, il Comune, sentite le motivazioni e in deroga a quanto previsto dal comma 2, può autorizzare l'operazione in seguito all'accertamento della completa mineralizzazione della salma tumulata.

L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata previa compensazione del diritto di concessione in vigore al momento della richiesta, dopo aver decurtato la somma per gli anni già usufruiti dall'importo pagato all'atto del contratto.

6. In caso di mancato rinnovo della concessione, il feretro estumulato dovrà essere inumato, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione dal cadavere.

Art. 60

1. La Giunta Comunale può assegnare loculi in concessione gratuita per la sepoltura di persone appartenenti in vita a famiglie in particolare stato di bisogno.

Art. 61

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

2. Per l'allacciamento alla rete elettrica delle lampade votive, è imposto il pagamento di un diritto il cui importo è fissato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 62

1. Il diritto di concessione delle lapidi ricordo e delle nicchie ossario ha la durata di anni 40 a partire dalla data di stipula del contratto. E' data facoltà di rinnovo della concessione dietro pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza.

Art. 63

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per costruzione di tombe di famiglia. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

2. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente.

Art. 64

1. Le tombe di famiglia e le aree per tombe di famiglia e le cappelle non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno impero di uso e possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno, della tomba e della cappella secondo le tariffe vigenti.

Art. 65

1. Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 66

1. Le concessioni delle tombe di famiglia e cappelle hanno la durata di anni novantanove (99), salvo rinnovo.

2. Le concessioni delle aree cimiteriali per tomba di famiglia possono essere concesse, su richiesta degli interessati, in uso trentennale o in uso novantanovenne, salvo rinnovo.

3. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perchè consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, semprechè sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 67

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.75, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 68

1. La concessione delle tombe, aree per tombe, cappelle, file di loculi o loculi individuali, ossari e lapidi ricordo deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

2. Il Comune corrisponde ai concessionari un rimborso quando, su motivata richiesta, gli stessi trasferiscano le salme in altre sepolture ed il Comune rientri nella disponibilità delle concessioni prima della scadenza.

Tale rimborso è calcolato in base agli anni di concessione non goduti ed all'importo pagato all'atto del contratto.

CAPO XI

CREMAZIONE

Art. 69

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti in associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 70

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 23, 26, 27 e 28, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 71

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 72

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità.
Decorso il termine fissato senza che sia stata ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

Art. 73

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 74

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie.
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 75

1. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco prescritte dall'art. 33.
2. E' consentito, su richiesta degli interessati, il deposito dei resti ossei in loculi contenenti già un feretro, semprechè il loculo abbia capacità dimensionali tali da contenere, senza interferire con il feretro, la cassetina di zinco.
3. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10.9.82, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 76

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente.

Art. 77

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 78

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 79

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 73.

**CAPO XIII
CONTRAVVENZIONI**

Art. 80

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.7.1961, n. 603 e dagli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

**CAPO XIV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 81

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, N. 1265.

Art. 82

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

INDICE

CAPO I - Denuncia della causa di morte e accertamento di decesso.....	pag. 2
CAPO II - Periodo di osservazione dei cadaveri.....	pag. 3
CAPO III - Deposito di osservazione e obitorio.....	pag. 4
CAPO IV - Trasporto cadaveri.....	pag. 5

CAPO V - Riscontro diagnostico.....	pag. 10
CAPO VI - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.....	pag. 10
CAPO VII - Disposizioni generali sul servizio del cimitero.....	pag. 11
CAPO VIII - Ossario comune.....	pag. 14
CAPO IX - Inumazioni.....	pag. 14
CAPO X - Tumulazioni.....	pag. 15
CAPO XI - Cremazioni.....	pag. 19
CAPO XII - Esumazioni ed Estumulazioni.....	pag. 20
CAPO XIII - Contravvenzioni.....	pag. 22
CAPO XIV - Disposizioni finali.....	pag. 22